

Napoli, lì 2 dicembre 2020

CIRCOLARE INFORMATIVA N. 35/2020

PUBBLICAZIONE IN GAZZETTA UFFICIALE DEL D.L. N. 157/2020 (C.D. "DECRETO RISTORI QUATER")

La presente per comunicare a tutte le Aziende assistite che, in data 30 novembre 2020, risulta pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. n. 157/2020, denominato "Decreto Ristori Quater".

Si ritiene opportuno specificare, di seguito, tutte le novità previste dal citato Decreto Legge, con particolare riferimento agli aspetti connessi al mondo del lavoro:

- ❖ **Proroga del termine di versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP – art. 1:** per i soggetti esercenti l'attività di imprese, arte o professione, che hanno domicilio fiscale, sede legale od operativa nel territorio dello Stato, il termine di versamento della seconda rata od unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP, in scadenza al 30 novembre 2020, risulta prorogato al 10 dicembre 2020, senza applicazioni di sanzioni ed interessi. Risulta stabilito, tra l'altro, che a favore dei soggetti sopra indicati, il cui fatturato non superi i 50 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso (anno 2020) e che abbiano subito un calo di fatturato di almeno il 33% nel primo semestre 2020, rispetto al primo semestre 2019, il termine di versamento della seconda rata od unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello del 31 dicembre 2019, risulta prorogato fino a tutto il 30 aprile 2021, senza applicazioni di sanzioni ed interessi. Tale disposizione è rivolta anche alle attività imprenditoriali individuate negli allegati 1 e 2 del D.L. n. 149/2020 e tanto anche nell'ipotesi in cui non si sia verificato il calo di fatturato nell'anno 2020, rispetto all'anno precedente, in quanto trattasi di attività aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle cc.dd. "zone rosse" (DPCM del 3 novembre 2020 e "fotografia" delle zone individuate alla data del 26 novembre 2020). Gli importi eventuali già versati non potranno essere rimborsati;

- ❖ **Sospensione dei versamenti tributari e contributivi in scadenza nel mese di dicembre – art. 2:** per i soggetti esercenti l'attività di imprese, arte o professione, che hanno domicilio fiscale, sede legale od operativa nel territorio dello Stato, i cui ricavi non superino i 50 milioni di euro, nel periodo d'imposta precedente a quello in corso (anno 2020) e che hanno subito una riduzione del fatturato di almeno il 33% nel mese di novembre 2020, rispetto al mese di novembre 2019, sono sospesi i versamenti di seguito indicati e relativi al mese di novembre 2020:

MARIA CAFASSO - Consulente del Lavoro

I - 80122 Napoli (NA)

Vico Dattero a Mergellina 11

Tel. +39 081 7613065 - Fax +39 081 2461838

mariacafasso@cafassoesterinoec.it

www.esterinocafasso.it

N. iscrizione all'Ordine 1438

Partita Iva 04045231216

- ✓ Versamenti relativi alle ritenute alla fonte, di cui agli artt. 23 e 24 del Presidente della Repubblica n. 600/1973 ed alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale;
- ✓ versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto;
- ✓ versamenti relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali.

La sospensione dei versamenti sopra specificati, a prescindere dal requisito dell'eventuale calo di fatturato, si applica anche a favore dei soggetti la cui attività risulta sospesa a seguito del DPCM del 3 novembre 2020 e "fotografia" delle zone individuate alla data del 26 novembre 2020, la cui sede legale od operativa risulti ubicata in tutto il territorio nazionale. Tale sospensione riguarda, tra l'altro, sia le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nella c.d. "zona rossa" (DPCM del 3 novembre 2020 e "fotografia" delle zone individuate alla data del 26 novembre 2020), nonché le attività di agenzia di viaggio o di tour operator, la cui sede legale od operativa risulti ubicata nella c.d. "zona rossa", ai sensi del DPCM del 3 novembre 2020 ed in riferimento all'art. 30 del D.L. n. 149/2020. Si aggiunge, anche, che i versamenti sospesi dovranno effettuarsi, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Gli eventuali importi già versati non potranno essere oggetto di rimborso;

- ❖ Proroga del termine per la presentazione della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e IRAP – art. 3: il termine di presentazione, in via telematica, della dichiarazione in materia di imposte sui redditi ed IRAP, risulta prorogata al 10 dicembre 2020;
- ❖ Indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e degli incaricati alle vendite – art. 9: ai lavoratori dipendenti stagionali (compreso i lavoratori in somministrazione) del settore turismo e degli stabilimenti termali, che hanno cessato, involontariamente, il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 30 novembre 2020 (data di entrata in vigore del D.L. n. 157/2020), è riconosciuta un'ulteriore indennità "una tantum" pari ad € 1.000,00, la cui istanza dovrà essere presentata entro e non oltre il 30 novembre 2020, a condizione che gli stessi non siano titolari di pensione, né di NASPI. Tale indennità spetta anche alle seguenti categorie:
 - a) Lavoratori dipendenti stagionali appartenenti ai settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, che hanno cessato involontariamente il proprio rapporto di lavoro, nel periodo che intercorre tra il 1° gennaio 2019 ed il 30 novembre 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;

- b) lavoratori intermittenti, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo che intercorre tra il 1° gennaio 2019 ed il 30 novembre 2020;**
- c) lavoratori autonomi, privi di Partita Iva, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, nel periodo che intercorre tra il 1° gennaio 2019 ed il 30 novembre 2020, siano stati titolari di contratti autonomi occasionali (art. 2222 del codice civile) e che non abbiano un contratto in essere alla data del 30 novembre 2020 (data di entrata in vigore del presente Decreto Legge). Gli stessi soggetti, per tali contratti, devono essere già iscritti alla Gestione Separata alla data del 30 novembre 2020, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;**
- d) incaricati alle vendite a domicilio, con reddito annuo, relativo all'anno 2019, derivante dalle medesime attività superiori ad € 5.000 e titolari di Partita Iva attiva ed iscritti alla Gestione Separata e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, alla data del 30 novembre 2020.**

Per completezza d'informazione, si specifica che i soggetti innanzi indicati, alla data di presentazione della domanda per l'eventuale richiesta dell'indennità pari ad € 1.000,00, non devono trovarsi in nessuna delle seguenti condizioni:

- a) Titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente, di cui al D.Lgs. n. 81/2015;**
- b) Titolari di pensione.**

Si precisa inoltre che, l'indennità di cui trattasi, ripetesì pari ad € 1.000,00, è riconosciuta anche a favore dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo. La medesima indennità viene erogata anche a favore dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo, con almeno sette contributi giornalieri versati nell'anno 2019, da cui deriva un reddito non superiore ad € 35.000. A tal riguardo, si precisa che l'indennità in questione (€ 1.000,00) spetta anche ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali, come di seguito meglio specificato:

- a) Titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 30 novembre 2020 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;**
- b) Titolarità nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;**
- c) Assenza di titolarità, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.**

Si aggiunge, infine, che le indennità in questione non sono cumulabili tra di loro e non concorrono alla formazione del reddito. Tali indennità, tra l'altro, sono erogate dall'INPS, previa istanza nel previsto limite di spesa;

- ❖ Misure in materia di integrazione salariale – art. 13: i trattamenti di integrazione salariale, di cui al D.L. n. 104/2020, sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori assunti alla data del 9 novembre 2020 (data di entrata in vigore del D.L. n. 149/2020);
- ❖ Fondo perequativo – art. 23: per l'anno 2021 risulta istituito un fondo, denominato "Fondo perequativo", finalizzato alla perequazione delle misure fiscali e di ristoro concesse mediante provvedimenti emergenziali a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Tale fondo è rivolto ai soggetti che con i medesimi provvedimenti abbiano beneficiato di sospensione fiscali e contributive e che registrano una significativa perdita di fatturato. Di conseguenza, i contribuenti che subiranno una rilevante perdita degli incassi potranno fruire dell'esonero totale o parziale previsto dal fondo in questione.

Premesso quanto innanzi e tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2 del D.L. n. 157/2020, si trasmette, in allegato ed unicamente per le aziende la cui attività imprenditoriale non ha subito alcuna sospensione o riduzione di attività a seguito del DPCM e di successive ordinanze, l'autocertificazione finalizzata alla sospensione dei versamenti erariali e contributivi che, una volta trascritta, compilata e sottoscritta dal Legale Rappresentante, deve essere restituita a questo Studio. Detta autocertificazione dovrà essere inviata al seguente indirizzo e-mail: paghe@esterinocafasso.it.

Su tutto quanto procede, ad ogni modo, questo Studio rimane a completa disposizione per quant'altro dovesse necessitare a tal riguardo.

L'occasione è gradita per porgere molte cordialità e saluti.

Maria Cafasso
